



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA H3G SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE

L'anno **2011**, addì **12** del mese di **Settembre** alle ore **16.10** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 619 in data 7.9.2011 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA H3G SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE.”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

/pn

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 619
redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA H3G SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE

Premesso che:

in data 18/04/2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 veniva approvato il contratto di locazione tra la Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa (fornitrice per il gestore WIND TELECOMUNICAZIONI Spa delle strutture per telefonia mobile) e il Comune di Avigliana di una porzione del terreno comunale nei pressi del Cimitero comunale e censito in catasto al Foglio n. 29 particella 72 per la realizzazione di una stazione radio base;

la Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa ai sensi dell'articolo 7 del precitato contratto si impegnava a concedere ospitalità sul proprio palo ad altri gestori di telefonia, a condizione che gli stessi stipulino un ulteriore contratto con il Comune di Avigliana per la collocazione a terra degli impianti ed apparati di controllo e gestione;

a tal proposito la Soc. H3G Spa (Gestore "3" di telefonia mobile) con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Leonardo da Vinci n. 1 P.IVA 13378520152 attraverso la Ditta TEKNE con sede in Via Stamperia 9 – Torre Pellice (TO) P.IVA 05803040012 ha presentato in data 21/06/2011 prot. 00122222 richiesta al Comune di locazione di una porzione del terreno comunale censito in catasto al Foglio n. 29 particella 72 per la realizzazione di una stazione radio base con posizionamento delle antenne sul palo della Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa;

a seguito di trattative intercorse tra le parti si è giunti alla definizione del sedime di locazione e dell'importo annuale di locazione pari a €. 4.000,00 + IVA.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) di approvare l'allegato contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo fra la la Soc. H3G Spa (Gestore "3" di telefonia mobile) con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Leonardo da Vinci n. 1 P.IVA 13378520152 e il Comune di Avigliana;
- 1) di autorizzare la Soc. H3G Spa a collocare a terra gli impianti ed apparati di controllo e gestione installando le antenne sul costruendo palo del gestore "Wind", fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso;
- 2) di autorizzare il Direttore Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata – Geom. Luca ROSSO - alla firma del contratto di locazione di cui trattasi;
- 3) di procedere con successiva determinazione del Direttore di Area competente all'impegno di spesa per la registrazione del contratto, che sarà effettuata a cura della Società conduttrice;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 07 settembre 2011

Il Direttore Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia Privata
f.to (geom. Luca ROSSO)

L'Assessore all'Urbanistica
ed Edilizia Privata
f.to (Baldassare MARCECA)



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 619

Ufficio Proponente: **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA H3G SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica ed Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/09/2011

Il responsabile di Settore

Geom. Luca ROSSO

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/09/2011

Resposabile del Servizio Finanziario

Rag Vanna Rossato

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Il Comune di Avigliana (TO), con sede in 10051 - Avigliana, Piazza conte Rosso 7, P. Iva 01655950010, rappresentato per il presente atto dal Geom. Luca ROSSO in qualità di Direttore dell'Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata , nato ad Avigliana il 19/08/1963 (nel seguito "Locatrice"),

e

H3G S.p.A. a Socio Unico con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano e Codice Fiscale n° 02517580920, partita I.V.A. n° 13378520152, capitale sociale di € 474.303.795,00 interamente versato, in persona dei Sig.ri Giacomo La Porta nato a Messina il 01/03/1962 e Andrew Ovens, nato a Chippenham il 10/02/1968 i quali intervengono in qualità di Procuratori Speciali in virtù di procura a rogito Notaio Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello, 32, Repertorio n. 172094/60627 del 29/04/2009 (di seguito, "H3G" o "Conduttrice")

(H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

1 OGGETTO

1.1 La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, una porzione di terreno di 24 mqposta a lato della Stazione Radio Base che la Nokia Siemens Network Italia S.p.A. ha progettato e di cui sono in corso di rilascio le autorizzazioni. Detto terreno è sito nel Comune di Avigliana, Via Antica di Francia, catastalmente censito al NCT di Avigliana Foglio 29, Particella n. 72 parte. Gli spazi locati saranno utilizzati per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria sub Allegato A (di seguito, "**Porzione Locata**"). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto (di seguito “**Contratto**”).

- 1.2 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata e alle relative vie di accesso, del personale dipendente della Conduttrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
- 1.3 La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.
- 1.4 La Locatrice altresì dichiara ai fini dell'art. 35, comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la locazione ha ad oggetto un immobile strumentale e che intende avvalersi dell'opzione per l'imponibilità ad IVA prevista dal citato articolo.

2 DURATA

- 2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con la decorrenza indicata al successivo articolo 6.
- 2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta da parte della Locatrice da comunicarsi alla Conduttrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla successiva naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è pattuito in 18 (diciotto) mesi tenuto conto della complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione).
- 2.3 La Locatrice dichiara che, in nessun caso, si avverrà alla prima scadenza del Contratto della facoltà di diniego del rinnovo dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 392 del 1978.

- 2.4 La Locatrice consente, invece, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.
- 2.5 In espressa deroga all'art. 41 della Legge n° 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

3 CANONI

- 3.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), da corrispondere in una unica rata anticipata, da pagarsi, con bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT SPA Viale Roma 12 IBAN IT70V 0200830050 000100072831, intestato a Comune di Avigliana. Ove la Locatrice sia tenuta ad emettere fattura, il canone sarà corrisposto solo previo ricevimento da parte della Conduttrice di regolare fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dell'annualità. La mancata ricezione della fattura da parte della Locatrice nel termine suindicato potrà determinare un ritardo giustificato nel pagamento del canone da parte della Conduttrice che nulla dovrà, a titolo di interessi di mora, come conseguenza di tale ritardo; inoltre la mancata emissione della fattura obbligherà la Conduttrice, trascorsi 4 (quattro) mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.
- 3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.1 in tema di fatturazione se applicabile, dal primo giorno del mese successivo all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 6 del presente contratto.
- 3.3 Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge

n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

- 3.4 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile, secondo quanto indicato al precedente articolo 3.1.
- 3.5 E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

4 MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

- 4.1 La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.
- 4.2 La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l'"*Impianto*").
- 4.3 La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.
- 4.4 E' concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.

- 4.5 Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata e alla rimozione dell'Impianto.
- 4.6 La Conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
- 4.7 La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti dell'immobile di cui è proprietaria diverse dalla Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Conduttrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Conduttrice.

5 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

- 5.1 La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6 CONDIZIONE SOSPENSIVA

- 6.1 Le Parti convengono che il presente Contratto diverrà efficace e produrrà i suoi effetti decorso il termine di 6 (sei) mesi dal momento in cui diverrà certo e non contestabile dalla Pubblica Amministrazione il diritto della Conduttrice a costruire l'Impianto e quindi al completamento del procedimento amministrativo che, in forza della vigente legislazione e delle sue eventuali modifiche, costituisce presupposto necessario all'installazione dell'Impianto e al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni. Tale evento verrà comunicato alla

Locatrice con lettera raccomandata A/R.

- 6.2 Alla decorrenza del suddetto termine semestrale sorgerà il diritto della Locatrice a percepire il canone di cui al precedente articolo 3.
- 6.3 È, tuttavia, facoltà della Conduttrice iniziare i lavori di realizzazione dell'Impianto anche in pendenza del termine di 6 (sei) mesi sopra menzionato e, in questo caso, gli effetti del Contratto e l'obbligo di pagamento del canone di cui al precedente articolo 3, decorreranno dal momento di inizio dei lavori, evento che verrà comunicato alla Locatrice con lettera raccomandata A/R.

7 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

- 7.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice qualora, una volta avverata la condizione di cui al precedente articolo 6, si verifichi la sottoelencata condizione:
- 7.2 a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostantivi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;
- 7.3 Nel caso suindicato il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzò raccomandata A/R, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.

8 REGISTRAZIONE

- 8.1 Le spese di registrazione del Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Locatrice e dalla Conduttrice. La Conduttrice, anche per mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

9 DOMICILI CONTRATTUALI

- 9.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in:
La Locatrice: Avigliana, 10051 - Piazza Conte Rosso 7;
La Conduttrice: Via Leonardo da Vinci 1, 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
- 9.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della

nomina o della cessione.

10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 10.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.
- 10.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 11.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Data,

La Locatrice

La Conduttrice


Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 (Durata), 3 (Canoni), 4 (Manutenzione Porzione Locata), 5 (Cessione del Contratto e sublocazione Porzione Locata), 6 (Condizione sospensiva), 7 (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 11 (Legge applicabile e Foro Competente).

Per accettazione


Data,

La Locatrice

PLANIMETRIA - Scala 1:500



ESTRATTO CATASTALE - Scala 1:1000



Foglio 29 - Part. 72

Regione Piemonte

COMUNE DI AVIGLIANA

Provincia di Torino

ALLEGATO AL CONTRATTO

La Locazione

La Confindustria

Scalo: Vene

Data

Sub. ALLEGATO A

Parte 1/1

Cognome:

NORD

COPIE: RAG

VTC

H36

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 SET. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 16 SET. 2011




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16 SET. 2011.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

16 SET. 2011
Avigliana, lì _____




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio